

**Decreto legislativo**  
**concernente l'istituzione e l'esercizio di un Istituto cantonale**  
**di anatomia patologica a Locarno**  
(dell'11 luglio 1958)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 7 marzo 1958 n. 747 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** È istituito, con sede a Locarno, un istituto cantonale di anatomia patologica, amministrato dal Consiglio di Stato per mezzo di una speciale commissione amministrativa.

**Art. 2** Compiti dell'istituto sono:

- a) preparare e diagnosticare le biopsie eseguite nel Cantone ed inviate da fuori;
- b) eseguire e giudicare le autopsie nel Cantone;
- c) eseguire le imbalsamazioni nel Cantone;
- d) da consulti ed eseguire perizie in materia di anatomo-patologia e di medicina legale;
- e) offrire ad assistenti ed a candidati medici la possibilità di perfezionarsi in anatomia ed istologia patologica e di eseguire lavori scientifici del ramo;
- f) ogni altro compito normalmente attribuito ad istituti analoghi.

**Art. 3<sup>1</sup>** Il contributo fisso di fr. 160'000.- assunto dai comuni di Locarno, Muralto, Minusio, Ascona e Brissago, va a diminuzione della spesa effettuata per l'acquisto del terreno, per la costruzione e l'arredamento dell'istituto.

**Art. 4 e 5** ...<sup>2</sup>

**Art. 5** Il Consiglio di Stato preciserà l'esercizio dell'istituto mediante un regolamento amministrativo.

Nelle tariffe saranno previste prestazioni gratuite e semigratuite per le persone meno abbienti.

Il bilancio dell'istituto, per ogni esercizio annuale sarà iscritto, quale azienda speciale, in quello dello Stato, alla voce 2-507,01 del dipartimento d'igiene.

**Art. 6** Il Consiglio di Stato accorderà prestiti d'onore ai medici ticinesi che intendono ottenere la specializzazione FMH in anatomia patologica e ai medici e candidati medici ticinesi che intendessero perfezionarsi in anatomia, per il periodo di almeno un anno, presso l'istituto cantonale.

**Art. 7** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore<sup>3</sup> con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Publicato nel BU **1958**, 154.

---

<sup>1</sup> Art. modificato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 522.

<sup>2</sup> Art. abrogati dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 522.

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 26.8.1958 - BU 1958, 154.